

ACCORDO QUADRO PER LA COLLABORAZIONE PUBBLICO - PRIVATA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI PICCOLI BORGHI STORICI

TRA

il Comune di Alluvioni Piovera con sede in Alluvioni Piovera (località Montariolo), via Roma n. 67 (CF: 02558080061) rappresentato dal Sindaco pro tempore Ing. Giuseppe Francesco Betti;

E

l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, con sede legale in piazza Giovanni XXIII n. 6 – 15048 Valenza (AL), Codice Fiscale 95000120063, in persona del Direttore *ad interim*, Daniele Piazza nato a Vimercate (MB) il 29/6/1976 e domiciliato per l'occasione presso la medesima sede legale, autorizzato alla stipula con decreto n. 17 del 10/3/2022;

VISTI

La legge 7 Agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

Il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113 recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 8PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

Visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 6 Agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

Visto l'avviso pubblico progetti di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici PNRR MIC3-investimento 2.1 - Attrattività dei Borghi - Linea B;

PREMESSO CHE

Nell'ambito degli investimenti del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, l'investimento 2.1 Attrattività dei borghi prevede un finanziamento complessivo pari a euro 1.020 milioni, il cui investimento è diviso in due linee d'intervento;

Che la linea B è dedicata a progetti locali per la Rigenerazione Culturale e sociale con una dotazione finanziaria complessiva di 380 milioni di euro, finalizzata alla realizzazione di progetti in almeno 229

borghi storici in coerenza con il target previsto dalla scheda relativa all'investimento 2.1 del PNRR-M1C3-Cultura;

CONSIDERATO

che l'avviso pubblico dedicato ai piccoli borghi storici è finalizzato a promuovere progetti per la rigenerazione, valorizzazione e gestione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nei piccoli centri italiani, integrando obiettivi di tutela del patrimonio culturale con le esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento;

che gli interventi ammessi a finanziamento dovranno dare nuova linfa al tessuto socio-economico dei borghi storici attraverso la riqualificazione degli spazi pubblici, la rigenerazione del patrimonio storico-architettonico insieme all'attivazione di iniziative imprenditoriali e commerciali che creino ricadute occupazionali sul territorio;

che destinatari dell'avviso sono i piccoli comuni singoli o aggregati con popolazione residente fino a 5000 abitanti nei quali sia presente un borgo storico chiaramente identificabile e riconoscibile;

che il Comune di Alluvioni Piovera presenta tutte le caratteristiche necessarie previste dal bando per poter presentare domanda di finanziamento;

che l'amministrazione di Alluvioni Piovera si propone di valorizzare il proprio borgo storico sito in località Piovera attraverso una progettazione che prevede il recupero funzionale, strutturale ed energetico di due edifici storici di proprietà comunale (l'Auditorium Comunale "Prof. Federico Davide Ragni" e l'ex Asilo Comunale "Marchese Guido Balbi") e del Centro Sportivo Comunale "Giovanni Fracchia" al fine di implementare, ampliare ed integrare l'offerta culturale e turistico-ricettiva del borgo, favorendo altresì le opportunità di lavoro, in particolare per le fasce deboli di popolazione (giovani, donne, immigrati) attraverso la collaborazione con l'Associazione Castelpiovera, la Kepos Società Cooperativa Sociale, l'Ente di gestione delle Aree Protette del Po piemontese;

che lo statuto del comune di Alluvioni Piovera prevede all'art. 2, commi c),d),e),f), j) rispettivamente:

c) promozione dello sviluppo economico e sociale della comunità, agevolando la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale;

d) salvaguardia dell'ambiente, garantendone sempre la corretta utilizzazione da parte dell'uomo e curando che ciò avvenga in maniera compatibile con le esigenze di conservazione e miglioramento del territorio e delle risorse naturali;

e) valorizzazione delle tradizioni storiche, scolastiche e del patrimonio artistico, attraverso il sostegno alle attività culturali, formative e di ricerca;

f) sostegno ai soggetti che promuovono l'aggregazione sociale, nell'ambito di attività formative, culturali, sportive e promozionali;

j) valorizzazione del proprio patrimonio storico, culturale, artistico considerato una risorsa essenziale, adottando, con il coinvolgimento di gruppi ed associazioni interessate, forme idonee per assicurarne il godimento da parte dei turisti e della popolazione locale.

e all'art. 8 comma 1 recita: *“In conformità all'articolo 3 della Costituzione, il Comune garantisce le pari opportunità tra i generi, rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne nell'Amministrazione e nel territorio comunale”*

che il Comune di Alluvioni Piovera per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa può stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1
PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

**Art.2
FINALITA' ED OBIETTIVI**

Le parti nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuiti per legge promuovono forme di collaborazione pubblico - privata per la partecipazione all'avviso pubblico per progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici mediante:

1. Organizzazione di eventi culturali (manifestazioni musicali ed artistiche, rievocazioni storiche) che coinvolgono interamente il borgo e prevedono l'utilizzo di spazi pubblici e/o privati;
2. Realizzazione di “alberghi diffusi” per l'accoglienza di artisti partecipanti a stage, campi-scuola universitari e turisti in genere;
3. Individuazione di “percorsi” tra natura e cultura;
4. Iniziative/attività volte ad ampliare la conoscenza scientifica, l'educazione, la sensibilizzazione e l'informazione circa il patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale;
5. Iniziative atte alla promozione e alla valorizzazione delle attività economiche locali, e alla loro capacità di sviluppo ed innovazione.

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative adottate ai sensi dell'art. 5.

Le Parti, laddove ne ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro al fine di favorire la massima valorizzazione del progetto.

Il presente Accordo Quadro non costituisce o modifica rapporti giuridici e non ha effetti nei confronti dei terzi.

Art.3

AZIONI PROGRAMMATICHE

I programmi e le iniziative posti in essere dalle parti riguarderanno principalmente:

1. Potenziamento e qualificazione dei luoghi storici e culturali del borgo di Piovera;
2. Rilancio di eventi e manifestazioni collegati al patrimonio della cultura immateriale locale;
3. Iniziative a favore delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di riferimento per il territorio, nonché delle sedi universitarie, a partire da quelle viciniori;
4. Iniziative ed eventi culturali quali mostre, festival, spettacoli dal vivo, attività audiovisive e cinematografiche, ecc..;
5. Creazione/completamento di itinerari culturali e/o naturalistici;
6. Coordinamento dell'offerta ricettiva sviluppata sul territorio e fornitura dei servizi atti al funzionamento del sistema ricettivo;
7. Azioni di supporto alla comunicazione e diffusione delle informazioni sull'offerta del territorio;
8. Attività di promozione e comunicazione coordinate (a livello di Borgo) per valorizzare gli investimenti sostenuti, i servizi e le infrastrutture;
9. Ogni altra azione si possa ritenere ammissibile e inerente ai progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici in generale e al progetto presentato dal Comune di Alluvioni Piovera nello specifico.

Art. 4

CONVENZIONI OPERATIVE

Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all'atto della stipula delle convenzioni operative bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.

Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività e delle loro modalità di erogazione; g) regime dei risultati e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla

riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività concordate.
Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi.
Alla Convenzione operativa possono aderire eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione stessa.
La Convenzione stabilisce le modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti e delle risorse finanziarie impiegate qualora altri soggetti abbiano contribuito con risorse proprie all'attuazione del programma di cui alla Convenzione.
Le Convenzioni operative determinano la costituzione e la modifica di rapporti giuridici tra le Parti contraenti.

Art. 5

OBBLIGHI DELLE PARTI

Le parti si obbligano a concordare ogni attività da porre in essere in esecuzione del progetto.

Gli eventi, le manifestazioni ed ogni iniziativa dovranno essere concordate e programmate entro un congruo termine.

Il cronoprogramma definito dovrà essere periodicamente verificato.

Art. 6

RISORSE

Il presente accordo di programma quadro non comporta oneri finanziari per il partner, il quale sosterrà e concorrerà ai costi di realizzazione delle attività compatibilmente con le proprie risorse umane e materiali

Art. 7

DURATA, MODIFICHE E RECESSO

1. L'accordo avrà validità fino al 30.06.2026
2. Le Parti potranno apportare, di comune accordo, eventuali modifiche al presente Accordo.
3. Ciascuna delle parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 giorni. Resta inteso che eventuali protocolli e/o accordi frattanto eventualmente formalizzati in attuazione e/o esecuzione del presente Accordo resteranno comunque in vigore fino alla loro scadenza.

Art. 8

ONERI

Il presente Accordo non comporta impegno di oneri finanziari per il partner, e si configura quale presupposto e strumento per l'individuazione di progetti di collaborazione la cui corretta attivazione ed il

relativo impegno di risorse saranno a carico dell'Ente proponente.

Art.9
RESPONSABILITA'

1. Ciascuna parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, con dolo o colpa grave, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.
2. Ciascuna parte è sollevata da qualsivoglia onere o responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che dovessero essere instaurati dall'altra Parte nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo.

Art. 10
NULLITA' PARZIALE

Qualora qualsivoglia clausola del presente accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1419 del Codice Civile.

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto dal comma di cui sopra, le parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più possibile vicina allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o l'impossibilità di attuazione.

Art. 11
COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo sono da inviare, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, a mezzo di PEC.

Art. 12
REGISTRAZIONE

Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Art. 13
RINVII E FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Alessandria.

Art.14
TRATTAMENTO DEI DATI

Le Parti si impegnano al pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali nell'esecuzione del presente Accordo e si impegnano reciprocamente a far rispettare al proprio personale e a tutte le risorse umane che a qualsiasi titolo operano in nome e per conto delle Parti, la massima riservatezza sui dati, sulle informazioni trattate e sui risultati delle attività condotte ed oggetto del presente Accordo di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

Letto, confermato e sottoscritto, *data della firma digitale*

Per il Comune di Alluvioni Piovera il Sindaco pro tempore - Ing. Giuseppe Francesco Betti
Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005

Per l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese il Direttore *ad interim* - dott. Daniele Piazza
Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005